



COMUNE DI GRAMMICHELE
CITTÀ METROPOLITANA DI CATANIA

**Regolamento per la ripartizione del fondo
per le funzioni tecniche di cui all'art. 113 del
Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50**

17.1.2018

INDICE

Art.	Descrizione
1	Obiettivi e finalità
2	Campo di applicazione
3	Costituzione del fondo per funzioni tecniche ed innovazione (incentivo) e ripartizione del fondo
4	Conferimento degli incarichi
5	Percentuale di alimentazione
6	Modalità e criteri di ripartizione della quota dell'80% del fondo
7	Liquidazione del fondo
8	Fondo di rotazione
9	Penalità per incremento dei tempi e dei costi stabiliti nel contratto d'appalto della singola opera o lavoro
10	Iscrizione all'Albo Professionale e Assicurazione
11	Sostituzione del Responsabile Unico del Procedimento
12	Incarichi collegiali con Uffici Tecnici di altri Enti
13	Norme transitorie e finali

Articolo 1
OBIETTIVI E FINALITA'

1. Il presente regolamento è emanato ai sensi dell'art. 113, del Decr. Lgs. 18 aprile 2016, n. 50, e successive modifiche - di seguito denominato "*codice*" - e si applica ai dipendenti pubblici che svolgono funzioni tecniche per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura.
2. L'attribuzione del fondo per le funzioni tecniche (*incentivo*) è finalizzata alla valorizzazione delle professionalità interne e all'incremento della produttività ed è corrisposto tenendo conto delle responsabilità connesse alle specifiche prestazioni da svolgere, con particolare riferimento a quelle effettivamente assunte, della complessità delle opere e dell'effettivo rispetto, in fase di realizzazione dell'opera, dei tempi e dei costi previsti nel quadro economico del progetto esecutivo.

Articolo 2
CAMPO DI APPLICAZIONE

1. Le somme di cui all'art. 113 del codice sono costituite dalla percentuale, non superiore al 2%, dell'importo dei lavori (*ovvero dei servizi e/o delle forniture*) posto a base di gara, come meglio indicato nei successivi commi.
2. Gli incentivi di cui al comma 1 sono riconosciuti ai dipendenti pubblici per lo svolgimento delle attività di:
 - programmazione della spesa per investimenti;
 - verifica preventiva dei progetti;
 - predisposizione e controllo delle procedure di bando;
 - esecuzione dei contratti pubblici;
 - responsabile unico del procedimento;
 - direzione dei lavori (*ovvero direttore dell'esecuzione del contratto*), ufficio di direzione lavori;
 - coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione;
 - collaudatore statico ove necessario;
 - collaudo tecnico amministrativo (*ovvero verifica di conformità*) secondo le previsioni di cui all'art. 102, comma 6, del *codice*.
3. Le superiori attività sono finalizzate a consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti nei modi e termini stabiliti dalle norme del codice dei contratti.
4. Gli incentivi di cui al comma 1 sono previsti nell'ambito delle somme a disposizione all'interno del quadro economico del relativo progetto e sono riconosciuti soltanto quando i relativi progetti sono posti a base di gara.
5. Qualora siano previsti, tra le somme a disposizione di un'opera pubblica, oltre ai lavori principali (*ovvero ai servizi e/o alle forniture*) posti a base di gara, ulteriori lavori, servizi e/o forniture per i quali si rendesse necessaria la predisposizione di eventuali progettazioni, affidamenti e collaudi finali, può essere prevista l'assegnazione dell'incentivo di cui al presente Regolamento, a favore del personale di cui al precedente comma 2.; detto incentivo dovrà essere previsto all'interno del progetto che dovrà essere predisposto per l'affidamento degli ulteriori lavori, servizi e/o forniture.
6. Per i compiti svolti dal personale della Centrale Unica di Committenza (C.U.C.) nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, è riconosciuta, altresì, ai sensi del comma 5 dell'art. 113, su richiesta della stessa C.U.C., una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 1.

Articolo 3
COSTITUZIONE DEL FONDO PER FUNZIONI TECNICHE ED INNOVAZIONE (incentivo)
RIPARTIZIONE DEL FONDO

1. L'incentivo per i progetti di cui all'art. 2, comprensivo degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione, è pari all'80% delle risorse finanziarie del fondo che non può essere superiore al 2% sull'importo posto a base di gara.

2. Il fondo di cui al comma 1 è ripartito tra il Responsabile Unico del Procedimento (R.U.P.) e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche specificate all'art. 2, nonché tra i loro collaboratori.
3. L'importo dell'incentivo non è soggetto ad alcuna rettifica qualora in sede di appalto si verificano dei ribassi.
4. La percentuale sopra citata è comprensiva anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione e grava direttamente sugli stanziamenti per la realizzazione del singolo lavoro, servizio, fornitura.
5. Tali risorse verranno destinate ad un fondo ricompreso all'interno delle risorse decentrate variabili per la contrattazione collettiva, come previsto dall'art. 15, comma K), del contratto collettivo nazionale di lavoro del 1° aprile 1999 e dall'art. 31, comma 3, del contratto collettivo nazionale di lavoro del 22 gennaio 2004.
6. Il restante 20% delle risorse finanziarie del fondo, che non può essere superiore al 2% dell'importo dei lavori (*ovvero dei servizi e/o delle forniture*) posto a base di gara, è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli.
7. Con provvedimento del Responsabile della Posizione Organizzativa, una parte delle risorse di cui al precedente comma 6. può essere utilizzata per l'attivazione "*... di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.*"
8. L'accantonamento del fondo di cui al precedente comma 6. è escluso in caso "*... di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata.*"

Articolo 4

CONFERIMENTO DEGLI INCARICHI

1. Gli affidamenti delle attività di cui al precedente articolo 2 sono effettuati con provvedimento del Responsabile della Posizione Organizzativa, secondo le indicazioni dell'art. 31 del *codice (in particolare per la nomina del R.U.P.)* e delle Linee Guida dell'ANAC, garantendo, laddove possibile, un'opportuna rotazione.
2. Per gli affidamenti relativi a lavori, il **Responsabile Unico del Procedimento**, di norma, deve essere nominato, prima del progetto di fattibilità tecnica ed economica, tra dipendenti di ruolo all'interno dell'Ente e del Settore di appartenenza e dotati del necessario livello di inquadramento giuridico e di competenze professionali adeguate in relazione ai compiti per cui lo stesso è nominato. Laddove sia accertata la carenza nell'organico del suddetto Settore di appartenenza, il R.U.P. è nominato tra gli altri dipendenti in servizio presso l'ente.
3. Il Responsabile della Posizione Organizzativa può, con proprio provvedimento motivato, modificare o revocare l'incarico in ogni momento, sentito il R.U.P. Con il medesimo provvedimento di modifica o revoca, e in correlazione al lavoro eseguito nonché alla causa della modifica o della revoca, è stabilita l'attribuzione dell'incentivo a fronte delle attività che il soggetto incaricato abbia svolto nel frattempo. Il Responsabile della Posizione Organizzativa verifica il rispetto e l'applicazione delle disposizioni del presente regolamento nonché il raggiungimento degli obiettivi fissati.
4. Partecipano alla ripartizione dell'incentivo:
 - a) il Responsabile Unico del Procedimento;
 - b) il coordinatore per la sicurezza in fase di esecuzione;
 - c) gli incaricati dell'ufficio della direzione lavori;
 - d) il personale incaricato delle operazioni di collaudo tecnico-amministrativo o della certificazione di regolare esecuzione;

- e) i collaboratori (tecnici ed amministrativi) che partecipano attivamente e direttamente mediante contributo intellettuale e materiale all'attività del RUP, alla direzione dei lavori e alla loro contabilizzazione, previa asseverazione del RUP.
5. Per quanto riguarda il **Gruppo di Lavoro**, la sua composizione, sia in senso qualitativo che quantitativo, sarà determinata con atto di affidamento di incarico dal Responsabile della Posizione Organizzativa competente, cui è incardinata la tipologia di appalto di lavori, servizi, forniture da programmare, affidare ed eseguire, su proposta del RUP con riferimento anche alle disposizioni di cui all'art. 101, comma 2, del *codice*. Il provvedimento di nomina individua l'oggetto dell'incarico e deve riportare il nominativo dei dipendenti e la specifica delle relative funzioni tecniche. L'espletamento dell'incarico non deve arrecare alcun pregiudizio al regolare svolgimento dei normali compiti d'istituto.
 6. Ai sensi dell'art. 101, comma 2, del *codice* la nomina del **Direttore dei Lavori** deve effettuarsi prima dell'avvio delle procedure di gara e i compiti e le funzioni di direzione dei lavori devono essere attribuite ad un solo soggetto. In relazione alla complessità dell'intervento il Direttore dei Lavori può essere coadiuvato da uno o più direttori operativi e ispettori di cantiere, che devono essere dotati di adeguata competenza e professionalità in relazione alla tipologia di lavori da eseguire. In tal caso, si avrà la costituzione di un "ufficio di direzione dei lavori", ai sensi dell'art. 101, comma 3, del *codice*.
 7. Il Direttore dei Lavori svolge, qualora sia provvisto dei requisiti previsti dalla normativa sulla sicurezza (*Decr. Lgs. 9.4.2008, n. 81, e s.m.i.*), le funzioni di coordinatore della sicurezza per l'esecuzione dei lavori.
 8. Nel caso in cui il direttore nominato non sia in possesso dei predetti requisiti la stazione appaltante procede alla costituzione dell'Ufficio di direzione lavori prevedendo la presenza di almeno un direttore operativo in possesso dei requisiti previsti dalla richiamata normativa sulla sicurezza ai sensi dell'art. 101, comma 3, lett. d), del *codice* o, in alternativa, affida l'incarico di coordinatore della sicurezza in fase di esecuzione con le modalità previste dal citato art. 31, comma 8, del *codice*.
 9. Il personale come sopra incaricato che partecipa nelle varie fasi potrà svolgere il proprio incarico anche in orario straordinario; tuttavia le ore eccedenti tale orario saranno retribuite, nella misura e alle condizioni previste dal CCNL, solo se autorizzate dal Responsabile della Posizione Organizzativa e secondo le modalità vigenti, nei limiti della quota stabilita contrattualmente, ovvero nei limiti stabiliti a qualsiasi titolo con altra disposizione da parte dell'ente.

Articolo 5

PERCENTUALE DI ALIMENTAZIONE

1. L'effettiva percentuale di alimentazione, per ciascuna opera o lavoro, servizio e fornitura, è data dall'applicazione del parametro di entità (PE), compreso tra 1,00 e 0,85, secondo i seguenti scaglioni:

Importo lavori a base di gara (in Euro)		PE
Da	A	
€ 0,00	€ 1.000.000,00	1,00
€ 1.000.000,01	fino alla soglia comunitaria	0,95
superiore alla soglia comunitaria		0,90
qualsiasi importo esclusivamente per lavori di manutenzione straordinaria		0,85
Importo servizi e forniture		PE
fino alla soglia comunitaria		1,00
superiore alla soglia comunitaria		0,90

2. Per la determinazione della percentuale di alimentazione si applica la seguente formula:

$2\% \times PE = \text{somma da stanziare}$

3. Nel caso di varianti in corso d'opera in aumento, l'importo del fondo gravante sulla singola opera o lavoro viene ricalcolato sulla base del nuovo importo a base di gara.

Articolo 6

MODALITA' E CRITERI DI RIPARTIZIONE DELLA QUOTA DELL'80% DEL FONDO

1. La quota dell'80% del fondo, comprensiva degli oneri previdenziali ed assistenziali, determinata secondo le modalità di cui al precedente art. 3, viene ripartita con riferimento alle "Funzioni Tecniche" di cui all'art. 113 del codice secondo le modalità e criteri che seguono:

TABELLA A-1 RIPARTIZIONE QUOTA PER LAVORI		
Personale che svolge le funzioni tecniche	Descrizione delle funzioni tecniche e relativi compiti da svolgere da parte del personale incaricato	%
Responsabile Unico del Procedimento	Esecuzione compiti di cui all'art. 31 del codice dei contratti e delle Linee Guida ANAC.	
	Fase di progettazione esterna secondo i livelli di cui all'art. 23 del codice dei contratti:	
	- progetto di fattibilità tecnica	4
	- progetto definitivo	8
	- progetto esecutivo	13
	Attività di verifica nei casi di cui all'art. 26, co. 6, lett. d)	5
Responsabile competente per la programmazione della spesa per investimenti e controllo esecuzione bando	Attività per la programmazione della spesa per investimenti con predisposizione dei relativi atti per inserimento nel programma triennale dei lavori pubblici.	5
Responsabile delle procedure di gara (nel caso della CUC: Responsabile della CUC)	Predisposizione e controllo procedure bando. Predisposizione provvedimento a contrarre, schema di bando di gara e disciplinare, proposta dei criteri per l'aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ed altre attività convenzionate.	10
	Attività di verifica nei casi di cui all'art. 26, co. 6, lett. c)	5
Collaboratori interni amministrativi	Esecuzione compiti di supporto al RUP per richiesta CIG, CUP, Antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice dei contratti, pubblicazione, inserimento dati relativi all'appalto nel sistema ANAC, caronte, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, nella fase precontrattuale e di esecuzione del contratto.	5
Collaboratori tecnici	Esecuzione dei compiti relativi alla programmazione con investimenti mediante la realizzazione di elaborati grafici dell'opera ai fini della sua identificazione, ubicazione, etc;	5
Direttore dei lavori	Esecuzione compiti di cui all'art. 101 del codice dei contratti e delle Linee Guida ANAC	20
Collaboratori tecnici	Attività di collaborazione per controllo in fase di esecuzione lavori (ufficio direzione lavori - art.101 direttori operativi o ispettori)	4
Coordinatore in fase di esecuzione	Compiti di cui al Decr. Lgs. n. 81/08 e s.m.i	6
Collaudatore statico	Esecuzione compiti di cui all'art. 102, co. 6, del Codice dei Contratti e delle Linee Guida ANAC	5
Collaudatore tecnico amministrativo /certificato di regolare esecuzione	Esecuzione compiti di cui all'art. 102, co. 6, del Codice dei Contratti e delle Linee Guida ANAC	5
TOTALE		100

TABELLA A-2 RIPARTIZIONE QUOTA PER SERVIZI E FORNITURE		
Personale che svolge le funzioni tecniche	Descrizione delle funzioni tecniche e relativi compiti da svolgere da parte del personale incaricato	%
Responsabile unico del procedimento	Esecuzione compiti di cui all'art. 31 del codice dei contratti e delle Linee Guida ANAC.	30
Responsabile competente per la programmazione della spesa per investimenti e controllo esecuzione bando.	Attività per la programmazione della spesa per investimenti relativa a servizi e forniture, con predisposizione dei relativi atti per inserimento nel programma biennale degli acquisti di beni e servizi.	10
Responsabile delle procedure di gara (nel caso della CUC: Responsabile della CUC)	Predisposizione e controllo procedure bando. Predisposizione provvedimento a contrarre, schema di bando di gara e disciplinare, proposta dei criteri per l'aggiudicazione secondo l'offerta economicamente più vantaggiosa ed altre attività convenzionate.	15
Collaboratori interni amministrativi	Esecuzione compiti di supporto al RUP per richiesta CIG, CUP, antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice dei contratti, pubblicazione, inserimento dati relativi all'appalto nel suo sviluppo nel sistema ANAC, Caronte, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, nella fase precontrattuale e di esecuzione.	10
Direttore dell'esecuzione del contratto (DEC)	Esecuzione compiti di cui al codice e delle Linee Guida ANAC	25
Collaboratori tecnici	Attività di collaborazione per controllo in fase di esecuzione del servizio (<i>ufficio direzione dell'esecuzione – art. 102</i>). Attività di collaborazione per controllo in fase di esecuzione servizio o fornitura. DURC ed verifica di regolarità per imposte tasse, per assistenza alla emissione del certificato di pagamento ed attività connesse	7
Verificatore conformità del servizio	Esecuzione compiti di cui all'art. 102, comma 6, del codice dei contratti e delle Linee Guida ANAC	3
TOTALE		100

2. Ai fini della superiore ripartizione si specifica altresì:
- nel caso in cui un soggetto abbia eseguito più attività fra quelle sopra elencate le percentuali di ripartizione vengono cumulate tra di loro;
 - nel caso in cui più soggetti svolgono le stesse funzioni tecniche, con la esclusione della direzione lavori che, come definito fra l'altro dalle linee guida ANAC, deve essere unica, la percentuale stabilita verrà suddivisa in parti uguali, fermo restando la relativa partecipazione;
3. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, sesto capoverso, del codice, *"le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2"*.

Articolo 7

LIQUIDAZIONE DEL FONDO

- La corresponsione dell'incentivo per funzioni tecniche per lavori, servizi e forniture è disposta dal Responsabile della Posizione Organizzativa, con atto determinativo di liquidazione e pagamento, su proposta del R.U.P. previo accertamento positivo delle specifiche funzioni tecniche svolte dai dipendenti cui è stato affidato l'incarico per il relativo svolgimento.
- In caso di mancato svolgimento delle funzioni tecniche da parte dell'assegnatario, per dimissioni, le corrispondenti somme verranno corrisposte al personale che in sostituzione, previa conferimento di incarico da parte del Responsabile della Posizione Organizzativa e relazione del R.U.P., ha svolto i detti compiti.

3. La liquidazione dell'incentivo relativo ad **appalti di lavori** avverrà, previa dichiarazione dal parte del beneficiario del non superamento del 50% del trattamento economico complessivo annuo lordo, comprensivo di eventuali liquidazioni da parte di enti esterni, secondo le seguenti modalità:

Prestazione funzione tecnica svolta da Tecnico

- Attività: *Programmazione della spesa per investimenti.*
La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo l'approvazione degli elaborati relativi alla programmazione della spesa relativa ai lavori/opere da parte dell'A.C. e/o del Responsabile della Posizione Organizzativa competente.
- Attività: *Predisposizione e controllo procedure bando.*
La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo l'approvazione degli atti di gara con determina a contrarre e l'espletamento della gara con aggiudicazione definitiva.

Prestazione funzione tecnica svolta dal R.U.P.

- Attività: *Esecuzione compiti di cui all'art. 31 del codice e delle Linee Guida ANAC - Attività di controllo sulla esecuzione del contratto.*
La liquidazione avverrà in due fasi:
 - in unica soluzione, *per le attività legate alla progettazione dell'opera*, dopo l'approvazione del progetto da parte dell'organo competente per legge, secondo le percentuali riferite al livello di progettazione sviluppato;
 - in unica soluzione, *per le attività legate all'esecuzione del contratto*, dopo l'ultimazione dei lavori e l'emissione della redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione.

Prestazione funzione tecnica svolta da Collaboratori interni amministrativi

- Attività: *Esecuzione compiti di supporto al RUP per richiesta CIG, CUP, Antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice dei contratti, pubblicazione, inserimento dati relativi all'appalto nel sistema ANAC, Caronte, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, nella fase precontrattuale e di esecuzione del contratto.*
La liquidazione avverrà:
 - il 50% dopo l'espletamento, nella fase precontrattuale, dei compiti di supporto al R.U.P. per richiesta CIG, CUP, Antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice, pubblicazione, inserimento dati relativi all'appalto nel sistema ANAC, Caronte ove del caso, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, il tutto a seguito l'approvazione degli atti con determina a contrarre, l'espletamento della gara e la stipula del contratto d'appalto da parte dell'A.C.;
 - il restante 50% solo dopo la conclusione dei lavori e l'emissione della redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo inserimento dei dati relativi alla esecuzione dell'appalto nel sistema ANAC, Caronte ove del caso, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente.

Prestazione funzione tecnica svolta da Collaboratori interni tecnici

- Attività: *Esecuzione di compiti tecnici per collaborazione al RUP nella fase della programmazione della spesa per investimenti per la realizzazione di un lavoro, inserimento dati su Caronte. Verifica preventiva della progettazione prima dell'inizio delle procedure di affidamento con riferimento alla conformità degli elaborati alla normativa vigente, nella fase della verifica dei progetti di cui all'art. 26, comma 6, lett. d).*
La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo l'approvazione del progetto previa verifica di cui all'art. 26 comma 6, lett. d), l'approvazione degli atti con determina a contrarre, l'espletamento della gara e la stipula del contratto d'appalto da parte dell'A.C.

Prestazione funzione tecnica svolta da Direttore Lavori

- Attività: *Esecuzione compiti di cui all'art. 101 del codice e delle Linee Guida ANAC – Coordinatore in fase di esecuzione.*
La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo la fine dei lavori previa certificazione.

Prestazione funzione tecnica svolta da Collaboratori tecnici

- Attività: *Collaborazione per controllo in fase di esecuzione lavori (ufficio direzione lavori –art. 101 direttori operativi o ispettori).*

La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo la fine dei lavori previa certificazione.

Prestazione funzione tecnica svolta da Collaudatore statico

- Attività: *Esecuzione compiti di cui all'art. 102, comma 6, del codice e delle Linee Guida ANAC.*

La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo la emissione del collaudo statico.

Prestazione funzione tecnica svolta da Collaudatore tecnico amministrativo/certificato di regolare esecuzione

- Attività: *Esecuzione compiti di cui all'art. 102, comma 6, del codice e delle Linee Guida ANAC.*

La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo la emissione del collaudo tecnico amministrativo.

4. In merito agli incentivi di cui sopra si specifica che la corresponsione degli stessi per le funzioni tecniche svolte dal R.U.P., avverrà anche in presenza di attività progettuale e direzione lavori effettuata dall'esterno.

5. La liquidazione dell'incentivo relativo ad **appalti di servizi o forniture**, al personale cui sono state assegnate le relative funzioni tecniche ed il relativo svolgimento, è effettuata secondo le seguenti modalità:

Prestazione funzione tecnica relativa alla fase di Tecnico

- Attività: *Prestazione per funzione tecniche relative alla fase di Programmazione della spesa per investimenti, verifica preventiva della progettazione/programmazione prima dell'inizio delle procedure di affidamento con riferimento alla conformità degli elaborati alla normativa vigente.*

La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo l'approvazione degli elaborati finalizzati alla attuazione della programmazione della spesa da parte dell'organo dell'A.C.

- Attività: *Predisposizione e controllo procedure bando.*

La liquidazione avverrà in unica soluzione solo dopo l'approvazione degli atti di gara con determina a contrarre e l'espletamento della gara con aggiudicazione definitiva.

Prestazione funzione tecnica relativa alla fase di RUP

- Attività: *Esecuzione compiti di cui all'art. 31 del codice e delle Linee Guida ANAC - Attività di controllo esecuzione del contratto*

La liquidazione avverrà così come segue:

- il 50% solo dopo l'approvazione degli elaborati finalizzati alla attuazione della programmazione della spesa da parte dell'organo dell'A.C. relativi al servizio o fornitura;
- il restante 50% solo dopo la conclusione del servizio o della fornitura nel caso di durata del contratto fino ad anni uno;

oppure

- il restante 50%, se la durata del contratto di servizio è pluriennale, verrà liquidato man mano in quota (*data dal rapporto importo incentivo/durata servizio*), ogni qualvolta viene emesso il certificato di pagamento che comprova la regolarità dello svolgimento del servizio, ovvero allorquando si effettua una normale verifica del servizio, a scelta del soggetto beneficiario.

Collaboratori interni amministrativi

- Attività: *Esecuzione compiti di supporto al R.U.P. per richiesta CIG, CUP, Antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice dei contratti, pubblicazione, inserimento dati relativi all'appalto nel suo sviluppo nel sistema ANAC, Caronte, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, nella fase precontrattuale e di esecuzione.*

La liquidazione avverrà:

- il 50% dopo l'espletamento, nella fase precontrattuale, dei compiti di supporto al R.U.P. per richiesta CIG, CUP, Antimafia, pubblicazione bandi nei siti stabiliti dal codice, pubblicazione,

inserimento dati relativi all'appalto nel sistema ANAC, Caronte ove del caso, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente, il tutto a seguito l'approvazione degli atti con determina a contrarre, l'espletamento della gara e la stipula del contratto d'appalto da parte dell'A.C.;

- il restante 50% solo dopo la conclusione dei lavori e l'emissione della redazione del collaudo o del certificato di regolare esecuzione, previo inserimento dei dati relativi alla esecuzione dell'appalto nel sistema ANAC, Caronte ove del caso, adempimenti sulla trasparenza ai sensi della normativa vigente.

Prestazione funzione tecnica svolta da Direttore dell'esecuzione del Contratto

- Attività: *Esecuzione compiti di cui al codice e delle Linee Guida ANAC - Attività di controllo esecuzione del contratto.*

La liquidazione dell'incentivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- se il servizio è di durata fino ad anni uno, in unica soluzione solo dopo la fine del servizio previa certificazione;

oppure

- se la durata del contratto di servizio è pluriennale, verrà liquidato man mano in quota (*data dal rapporto importo incentivo/durata servizio*), ogni qualvolta viene emesso il certificato di pagamento che comprova la regolarità dello svolgimento del servizio, ovvero allorquando si effettua una normale verifica del servizio, a scelta del soggetto beneficiario.

Prestazione funzione tecnica svolta da Collaboratori tecnici

- Attività: *di collaborazione per controllo in fase di esecuzione del servizio.*

La liquidazione dell'incentivo avverrà secondo le seguenti modalità:

- se il servizio è di durata fino ad anni uno, in unica soluzione solo dopo la fine del servizio previa certificazione;

oppure

- se la durata del contratto di servizio è pluriennale, verrà liquidato man mano in quota (*data dal rapporto importo incentivo/durata servizio*), ogni qualvolta viene emesso il certificato di pagamento che comprova la regolarità dello svolgimento del servizio, ovvero allorquando si effettua una normale verifica del servizio, a scelta del soggetto beneficiario.

Prestazione funzione tecnica svolta da Verificatore conformità servizio

- Attività: *Esecuzione compiti di cui all'art. 102, comma 6, del codice e delle Linee Guida ANAC.*

La liquidazione relativa al collaudo o certificato di conformità avverrà solo dopo la relativa emissione.

6. Ai sensi dell'articolo 113, comma 3, quinto capoverso, del codice, "... *gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo*".
7. Si specifica, con riferimento al precedente comma 6, che per *incentivi complessivamente corrisposti* s'intendono quegli incentivi spettanti al dipendente incaricato per l'espletamento delle attività effettivamente svolte e che risultano concluse entro l'anno di riferimento (*facendo riferimento, per la fase progettuale alla data di approvazione del progetto, mentre, per la fase di esecuzione alla data di approvazione del collaudo finale*) anche se non ancora liquidate.
8. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, incrementano la quota del fondo di rotazione di cui al successivo articolo 8.

Articolo 8

FONDO DI ROTAZIONE

1. Con l'approvazione del presente Regolamento è costituito il Fondo di Rotazione o per la progettualità interna; il fondo sarà costituito da tutte le economie relative a prestazioni non svolte e potrà essere utilizzato per le seguenti finalità:

- stipula polizze assicurative a favore del R.U.P. e del progettista e del soggetto verificatore, non trovante copertura nel quadro di spesa di ogni singolo intervento;
- anticipo pagamenti incentivi;
- pagamenti incentivi di interventi e/o opere e/o lavori eseguiti e non coperti da appositi finanziamenti;
- pagamenti e/o rimborsi spese iscrizioni agli albi professionali;
- pagamento di sanzioni pecuniarie a carico del R.U.P. nel caso in cui le stesse derivano da inadempienze senza dolo o colpa grave.

Articolo 9

PENALITA' PER INCREMENTO DEI TEMPI E DEI COSTI STABILITI NEL CONTRATTO D'APPALTO DELLA SINGOLA OPERA O LAVORO

1. Nel rispetto delle previsioni di cui all'art. 113, comma 3, del *codice* a fronte dell'incremento dei tempi o dei costi **non conformi alle norme del codice**, si applicherà la riduzione del fondo relativo **alla singola opera o lavoro**, che costituirà economia di spesa, secondo le seguenti modalità:
 - nel caso di incremento dei costi rispetto all'importo dell'investimento inizialmente previsto nel contratto (*non autorizzati da eventuali perizie*), l'incentivo da corrispondere ai beneficiari nella fase della esecuzione del contratto verrà decurtato in proporzione all'incremento del costo inizialmente previsto;
 - nel caso di scostamento dei tempi di realizzazione dell'intervento rispetto a quanto previsto nel contratto (*non autorizzati da eventuali perizie*), l'incentivo da corrispondere ai beneficiari nella fase della esecuzione del contratto verrà decurtato in proporzione all'incremento dei tempi inizialmente previsti.

Articolo 10

ISCRIZIONE ALL'ALBO PROFESSIONALE E ASSICURAZIONE

1. L'Ente provvederà al pagamento, ovvero al rimborso, delle spese per l'iscrizione agli albi professionali dei soli dipendenti cui l'iscrizione stessa è richiesta. Il rimborso verrà effettuato, di norma, entro il mese successivo a quello di presentazione della richiesta corredata da copia della ricevuta del versamento.
2. L'Ente provvederà a stipulare apposite polizze per la copertura dei rischi professionali dei R.U.P., dei dipendenti progettisti e dei dipendenti verificatori.

Articolo 11

SOSTITUZIONE DEL RESPONSABILE UNICO DEL PROCEDIMENTO

1. Il R.U.P., per i procedimenti e le fasi ricadenti sotto la sua responsabilità, può essere sostituito con altro responsabile per:
 - a. decadenza del rapporto di lavoro per raggiunti limiti di età;
 - b. trasferimento ad altro ufficio o amministrazione;
 - c. rinuncia motivata all'incarico;
 - d. lunga malattia, aspettativa o decesso;
 - e. revoca del mandato.

In tali casi, ad eccezione del punto e., ha diritto alla corresponsione della quota parte del fondo relativa alle attività effettivamente svolte e certificate dal R.U.P. subentrante. Analogamente si procederà nei confronti delle altre figure professionali ed amministrative coinvolte nella realizzazione dell'opera.
2. Intervenuta la sostituzione del R.U.P., ovvero delle altre figure tecniche e amministrative coinvolte nella realizzazione dell'opera, cessano, contestualmente, le responsabilità di natura amministrativa, tecnica e personale salvo quelle connesse con la fase direttamente espletata.

Articolo 12

INCARICHI COLLEGIALI CON UFFICI TECNICI DI ALTRI ENTI

1. Sono ammessi incarichi collegiali congiuntamente ad uno o ad altri Enti, i cui rapporti saranno regolati da una convenzione che si attiene ai principi del presente regolamento, temperati da eventuali principi diversi desumibili dai regolamenti analoghi delle altre amministrazioni.

2. Qualora il lavoro pubblico da progettare è di interesse intercomunale per effetto di accordo di programma, conferenza di servizi o convenzione, l'incentivo è dovuto in quote proporzionali da ciascuna delle amministrazioni partecipanti, in base alla convenzione.
3. Qualora il lavoro pubblico è di pertinenza esclusiva di questo Ente l'incentivo di cui al presente regolamento da erogare anche al personale degli altri enti è interamente a carico di questo ente.
4. Qualora il lavoro pubblico è di pertinenza esclusiva di altro ente pubblico, la convenzione deve prevedere l'esclusione di qualsiasi onere a carico di questo ente, nonché le modalità di rimborso delle eventuali spese per l'uso di beni strumentali o di materiali di consumo di proprietà di quest'ultimo e utilizzati per l'espletamento delle prestazioni convenzionate.

Articolo 13

NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Per quanto non previsto dal presente Regolamento di rimanda alla normativa prevista dal codice e dal regolamento di cui al DPR 5 ottobre 2010, n. 207 e ss. mm. ed ii.
2. Alla data di approvazione del presente Regolamento sono abrogati i *"criteri di ripartizione dell'incentivo ex art. 18 della Legge 109/94"* approvati con deliberazione di Giunta Municipale n. **11** del **17.05.2006**.
3. Il presente Regolamento si applica a tutte le attività espletate dopo la sua approvazione.

Decreto Legislativo 18 aprile 2016, n. 50

Art. 113. (Incentivi per funzioni tecniche) *(con le modifiche di cui al Decr. Lgs. 19 aprile 2017, n. 56)*

1. Gli oneri inerenti alla progettazione, alla direzione dei lavori ovvero al direttore dell'esecuzione, alla vigilanza, ai collaudi tecnici e amministrativi ovvero alle verifiche di conformità, al collaudo statico, agli studi e alle ricerche connessi, alla progettazione dei piani di sicurezza e di coordinamento e al coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione quando previsti ai sensi del decreto legislativo 9 aprile 2008 n. 81, alle prestazioni professionali e specialistiche necessari per la redazione di un progetto esecutivo completo in ogni dettaglio fanno carico agli stanziamenti previsti **per i singoli appalti di lavori, servizi e forniture** negli stati di previsione della spesa o nei bilanci delle stazioni appaltanti.

2. A valere sugli stanziamenti di cui al comma 1, le amministrazioni aggiudicatrici destinano ad un apposito fondo risorse finanziarie in misura non superiore al 2 per cento modulate sull'importo dei lavori, servizi e forniture, posti a base di gara per le funzioni tecniche svolte dai dipendenti delle stesse esclusivamente per le attività di programmazione della spesa per investimenti, di valutazione preventiva dei progetti, di predisposizione e di controllo delle procedure di gara e di esecuzione dei contratti pubblici, di RUP, di direzione dei lavori ovvero direzione dell'esecuzione e di collaudo tecnico amministrativo ovvero di verifica di conformità, di collaudatore statico ove necessario per consentire l'esecuzione del contratto nel rispetto dei documenti a base di gara, del progetto, dei tempi e costi prestabiliti. Tale fondo non è previsto da parte di quelle amministrazioni aggiudicatrici per le quali sono in essere contratti o convenzioni che prevedono modalità diverse per la retribuzione delle funzioni tecniche svolte dai propri dipendenti. Gli enti che costituiscono o si avvalgono di una centrale di committenza possono destinare il fondo o parte di esso ai dipendenti di tale centrale. La disposizione di cui al presente comma si applica agli appalti relativi a servizi o forniture nel caso in cui è nominato il direttore dell'esecuzione.

3. L'ottanta per cento delle risorse finanziarie del fondo costituito ai sensi del comma 2 è ripartito, per ciascuna opera o lavoro, servizio, fornitura con le modalità e i criteri previsti in sede di contrattazione decentrata integrativa del personale, sulla base di apposito regolamento adottato dalle amministrazioni secondo i rispettivi ordinamenti, tra il responsabile unico del procedimento e i soggetti che svolgono le funzioni tecniche indicate al comma 1 nonché tra i loro collaboratori. Gli importi sono comprensivi anche degli oneri previdenziali e assistenziali a carico dell'amministrazione. L'amministrazione aggiudicatrice o l'ente aggiudicatore stabilisce i criteri e le modalità per la riduzione delle risorse finanziarie connesse alla singola opera o lavoro a fronte di eventuali incrementi dei tempi o dei costi non conformi alle norme del presente decreto. La corresponsione dell'incentivo è disposta dal dirigente o dal responsabile di servizio preposto alla struttura competente, previo accertamento delle specifiche attività svolte dai predetti dipendenti. Gli incentivi complessivamente corrisposti nel corso dell'anno al singolo dipendente, anche da diverse amministrazioni, non possono superare l'importo del 50 per cento del trattamento economico complessivo annuo lordo. Le quote parti dell'incentivo corrispondenti a prestazioni non svolte dai medesimi dipendenti, in quanto affidate a personale esterno all'organico dell'amministrazione medesima, ovvero prive del predetto accertamento, incrementano la quota del fondo di cui al comma 2. Il presente comma non si applica al personale con qualifica dirigenziale.

4. Il restante 20 per cento delle risorse finanziarie del fondo di cui al comma 2 ad esclusione di risorse derivanti da finanziamenti europei o da altri finanziamenti a destinazione vincolata è destinato all'acquisto da parte dell'ente di beni, strumentazioni e tecnologie funzionali a progetti di innovazione anche per il progressivo uso di metodi e strumenti elettronici specifici di modellazione elettronica informativa per l'edilizia e le infrastrutture, di implementazione delle banche dati per il controllo e il miglioramento della capacità di spesa e di efficientamento informatico, con particolare riferimento alle metodologie e strumentazioni elettroniche per i controlli. Una parte delle risorse può essere utilizzato per l'attivazione presso le amministrazioni aggiudicatrici di tirocini formativi e di orientamento di cui all'articolo 18 della legge 24 giugno 1997, n. 196 o per lo svolgimento di dottorati di ricerca di alta qualificazione nel settore dei contratti pubblici previa sottoscrizione di apposite convenzioni con le Università e gli istituti scolastici superiori.

5. Per i compiti svolti dal personale di una centrale unica di committenza nell'espletamento di procedure di acquisizione di lavori, servizi e forniture per conto di altri enti, può essere riconosciuta, su richiesta della centrale unica di committenza, una quota parte, non superiore ad un quarto, dell'incentivo previsto dal comma 2.